



interverband für rettungswesen
interassociation de sauvetage
interassociazione di salvataggio

Regolamento giuridico delle procedure di accreditamento

L'Interassociazione di Salvataggio IAS è l'organizzazione mantello di tutte le organizzazioni che si occupano dell'assistenza preospedaliera a pazienti in stato d'emergenza. L'IAS ha come scopo la promozione e il coordinamento del servizio di soccorso sanitario in Svizzera.

Parità di trattamento linguistico tra uomini e donne: per una migliore leggibilità vengono utilizzati solo termini maschili, che valgono per analogia anche per il genere femminile.

La riproduzione parziale o integrale, è consentita solo previa autorizzazione dell'IAS.

Sommario

1. AMBITO DI VALIDITÀ	4
2. RICORSI	4
2.1 DECISIONE DI PRIMA ISTANZA DELL'IAS SULL'ACCREDITAMENTO DI ORGANIZZAZIONI	4
2.2 DECISIONI IMPUGNABILI E ORGANO DI RICORSO	4
2.3 LEGITTIMAZIONE	4
2.4 MOTIVI PER UN RICORSO	4
2.5 PRESENTAZIONE DEL RICORSO	5
2.6 EFFETTO SOSPENSIVO	5
2.7 NUOVI FATTI ED ELEMENTI DI PROVA	5
2.8 RICUSAZIONE	5
2.9 PROCEDURA	5
2.10 DECISIONE	5
2.11 SPESE	5
2.12 DIVIETO DI INFLUENZA	6
3. TRIBUNALE ARBITRALE	6
3.1 RIMEDI GIURIDICI	6
3.2 NOMINA DEL TRIBUNALE ARBITRALE	6
3.3 PROCEDURA	6
4. NUOVA PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO	6
5. RESPONSABILITÀ	7
6. DECISIONE ED ENTRATA IN VIGORE	7

1. Ambito di validità

Il presente Regolamento per la gestione giuridica delle procedure di accreditamento dell'Interrassociazione di Salvataggio (IAS) disciplina i rimedi giuridici interni e le procedure di ricorso contro le decisioni relative all'accREDITAMENTO di organizzazioni da parte dell'IAS, in particolare per quanto riguarda l'accREDITAMENTO di servizi di soccorso, di organizzazioni di formazione dei soccorritori, di servizi di trasporto pazienti, di centrali per l'allarme sanitario urgente (144) e di organizzazioni First Responder.

2. Ricorsi

2.1 Decisione di prima istanza dell'IAS sull'accREDITAMENTO di organizzazioni Servizi di soccorso/trasporto

Il segretariato generale dell'IAS e il presidente del gruppo tecnico Servizi di soccorso e trasporto pazienti dell'IAS decidono in prima istanza in merito all'accREDITAMENTO, al rinnovo o alla revoca dell'accREDITAMENTO di servizi di soccorso e di trasporto pazienti.

Centrale per l'allarme sanitario urgente

Il segretariato generale dell'IAS e il presidente del gruppo tecnico Centrale per l'allarme sanitario urgente dell'IAS decidono congiuntamente in prima istanza in merito all'accREDITAMENTO, al rinnovo o alla revoca dell'accREDITAMENTO di centrali per l'allarme sanitario urgente (144).

First Aid

Il segretariato generale decide di prima istanza in merito all'equivalenza, all'accREDITAMENTO, al rinnovo dell'accREDITAMENTO o al ritiro dell'accREDITAMENTO di organizzazioni di formazione dei soccorritori.

Si applicano le rispettive direttive dell'IAS.

2.2 Decisioni impugnabili e organo di ricorso

La decisione di prima istanza in relazione all'accREDITAMENTO di organizzazioni può essere impugnata mediante ricorso alla presidenza dell'IAS.

2.3 Legittimazione

Sono legittimate a presentare ricorso:

- l'organizzazione interessata che ha ricevuto una decisione negativa in merito al proprio accREDITAMENTO o una decisione soggetta a condizioni;
- l'autorità del cantone di domicilio eventualmente competente in materia di autorizzazione e ammissione dell'organizzazione.

2.4 Motivi per un ricorso

Mediante il ricorso è possibile far valere in particolare le seguenti ragioni:

- applicazione errata delle norme;
- errato accertamento dei fatti.

2.5 Presentazione del ricorso

Il ricorso deve essere presentato per iscritto alla presidenza dell'IAS entro 30 giorni dalla notifica della decisione in merito all'accreditamento, indicandone le motivazioni e avanzando un'istanza.

Alla presentazione di un ricorso va versato, entro il termine per la presentazione del ricorso, un anticipo sulle spese in conformità alle indicazioni sui rimedi giuridici.

2.6 Effetto sospensivo

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

2.7 Nuovi fatti ed elementi di prova

I nuovi elementi di prova vengono ancora presi in considerazione se presentati senza indugio e se, nonostante una ragionevole diligenza, non avrebbero potuto essere presentati già durante la procedura di accreditamento, rinnovo o ritiro dell'accreditamento.

2.8 Ricusazione

I membri della presidenza si astengono dal loro ufficio se hanno un interesse diretto in relazione all'esito del procedimento.

I nomi dei membri della presidenza coinvolti nella decisione in merito al ricorso devono essere notificati in anticipo alle parti.

2.9 Procedura

La prima istanza trasmette immediatamente gli atti in suo possesso alla presidenza dell'IAS. È possibile chiedere alla prima istanza una presa di posizione sul ricorso.

Di norma, la presidenza dell'IAS decide sulla base degli atti. Può anche svolgere un dibattito e assumere prove.

2.10 Decisione

La presidenza dell'IAS può confermare, modificare o annullare una decisione impugnata e non è vincolata alle istanze presentate dalle parti. Sono anche possibili decisioni sfavorevoli alla parte che ha fatto ricorso ai rimedi giuridici.

La presidenza comunica la sua decisione per iscritto, indicando le relative motivazioni.

2.11 Spese

Le spese della procedura di ricorso vengono stabilite dalla presidenza dell'IAS e vengono addebitate in proporzione alla soccombenza. Alla prima istanza non vengono addebitate spese. Non vengono assegnati indennizzi alle parti.

2.12 Divieto di influenza

Durante la procedura di ricorso, alle parti interessate è fatto divieto di contattare membri della presidenza per ottenerne il favore.

3. Tribunale arbitrale

3.1 Rimedi giuridici

La decisione della presidenza dell'IAS in merito all'accreditamento di organizzazioni può essere impugnata di fronte a un tribunale arbitrale con sede a Berna.

La dichiarazione di impugnazione deve essere presentata alla presidenza dell'IAS per iscritto entro 30 giorni dalla notifica della decisione della presidenza dell'IAS, indicandone le motivazioni e avanzando un'istanza.

Il tribunale arbitrale prende la decisione definitiva.

3.2 Nomina del tribunale arbitrale

Ciascuna delle parti nomina un arbitro. Questi ultimi nominano quindi un presidente. Se una delle parti non nomina il suo arbitro o se i giudici arbitri delle parti non si accordano sul presidente, la nomina spetta al Tribunale cantonale di Berna.

3.3 Procedura

Legittimazione, motivazioni dell'impugnazione, presentazione del rimedio giuridico, effetto sospensivo, nuovi elementi di prova e fatti, ricusazione, procedura e decisione sono regolati dalle disposizioni sulla procedura di ricorso di cui ai precedenti punti 2.1 - 2.12, con le seguenti eccezioni:

- anche l'istanza inferiore ha il diritto di appellarsi al tribunale arbitrale;
- il tribunale arbitrale è tenuto a richiedere una presa di posizione della presidenza dell'IAS in merito all'atto di ricorso;
- il tribunale arbitrale è vincolato alle istanze presentate dalle parti;
- i motivi di ricusazione sono regolati dall'art. 367 CPC;
- il tribunale arbitrale decide in merito alla ripartizione delle spese di questa procedura.

4. Nuova procedura di accreditamento

In caso di rifiuto dell'accreditamento, mancato rinnovo o ritiro dell'accreditamento, l'organizzazione interessata può chiedere che venga svolta una nuova procedura di accreditamento non prima di un anno dalla decisione di ultima istanza.

5. Responsabilità

Qualsiasi responsabilità dell'IAS nei confronti di organizzazioni in relazione alla procedura di accreditamento è esclusa nella misura consentita dalla legge.

6. Decisione ed entrata in vigore

Le disposizioni sono state approvate dalla presidenza dell'IAS in data 21 gennaio 2021 e sono entrate immediatamente in vigore. La presente versione sostituisce tutte le versioni precedenti.

Interassociazione di Salvataggio IVR - IAS

Bahnhofstrasse 55

5000 Aarau

Telefono 031 / 320 11 44

E-mail: info@ivr.ch

Internet: www.ivr-ias.ch www.144.ch